REGOLAMENTO (CEE) N. 769/68 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1968

che stabilisce le misure necessarie per coprire la differenza tra i prezzi nazionali dello zucchero ed i prezzi valevoli dal 1° luglio 1968

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che per le quantità di zucchero in scorta il 1° luglio 1968 il Consiglio adotta le disposizioni concernenti le misure necessarie per coprire la differenza tra i prezzi nazionali dello zucchero ed i prezzi valevoli dal 1° luglio 1968; che le misure si rendono necessarie soltanto quando tale differenza non è marginale;

considerando che in talune regioni della Comunità il prezzo dello zucchero bianco valido il 30 giugno 1968 sarà notevolmente inferiore al prezzo d'intervento valido dal 1° luglio 1968 nella zona più eccedentaria della Comunità; che tale situazione è tale da creare una distorsione di concorrenza a seguito della presenza sul mercato, dopo tale data, di zuccheri acquistati anteriormente ad un prezzo inferiore; che in tali condizioni occorre prevedere la riscossione di un diritto sullo zucchero bianco e sullo zucchero greggio, pari, in linea di principio, alla differenza di prezzo rilevata, tenuto conto della qualità dello zucchero in causa;

considerando che talune industrie utilizzatrici di zucchero acquistato a prezzo inferiore non avranno potuto utilizzare tale zucchero anteriormente al 1° luglio 1968 a causa della natura delle loro attività; che, al fine di evitare loro difficoltà durante un periodo di adattamento, senza peraltro trascurare il pericolo di distorsioni di concorrenza, necessita esentare dal diritto i quantitativi di zucchero considerati come necessari a tali industrie per un'attività normale di quattro settimane al massimo;

considerando che per permettere la riscossione del diritto è opportuno prevedere una rilevazione dei quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio di una certa importanza in libera pratica nel territorio dello Stato membro interessato il 1° luglio 1968;

considerando che in altre regioni della Comunità il prezzo dello zucchero bianco valido il 30 giugno 1968 sarà superiore ai prezzi futuri; che questi ultimi si formeranno in funzione dei prezzi d'intervento e del prezzo indicativo, validi dal 1° luglio 1968; che al fine di non provocare nello Stato membro considerato, a seguito della diminuzione dei prezzi dello zucchero, difficoltà di smercio per gli zuccheri prodotti al livello di prezzo della campagna 1967/1968, è opportuno autorizzare tale Stato membro a compensare tale diminuzione per mezzo di un rimborso compensativo per i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio che al 1° luglio 1968 si trovano nel suo territorio e tenuto conto della qualità degli zuccheri in questione;

considerando che le misure di compensazione della differenza di prezzo si giustificano solo per lo zucchero che si trova in libera pratica e senza obbligo di utilizzazione per scopi determinati; che è opportuno pertanto escludere dalle misure di compensazione gli zuccheri che non si trovano in libera pratica il 1° luglio 1968 nel territorio della Comunità e gli zuccheri che si trovano sotto controllo doganale o amministrativo in base a disposizioni comunitarie; che tuttavia è necessario che i quantitativi di zucchero destinati alla trasformazione nell'industria chimica e non ancora utilizzati nel termine prescritto formino oggetto del diritto, come pure gli zuccheri esportati da uno Stato membro anteriormente al 1° luglio 1968 e messi in libera pratica in uno Stato membro successivamente al 30 giugno 1968,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Lo Stato membro in cui il prezzo dello zucchero bianco della qualità di base presa in considerazione alla fissazione, valido per 100 chilogrammi il 30 giugno 1968, calcolato al netto di tasse, merce non imballata, franco fabbrica, caricata su mezzo di trasporto, è inferiore al prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido dal 1° luglio 1968 nella zona più eccedentaria della Comunità, procede ad una rilevazione dei quantitativi di zucchero bianco e di quelli di zucchero greggio, superiori a 1.000 chilogrammi

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

per detentore, che alle ore 0,00 del 1° luglio 1968 si trovano in libera pratica nel suo territorio.

2. Sui quantitativi di cui al paragrafo 1, ad esclusione delle scorte di esercizio, è percepito un diritto che porta il prezzo dello zucchero della qualità considerata, valido per 100 chilogrammi il 30 giugno 1968, calcolato al netto di tasse, merce non imballata, franco fabbrica, caricata su mezzi di trasporto, al livello del prezzo d'intervento dello zucchero bianco o dello zucchero greggio secondo il caso, valido nella zona ove si trova lo zucchero e al quale siano state applicate le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 1009/67/CEE corrispondenti alla qualità dello zucchero considerato. Tuttavia per lo zucchero greggio di canna che si trova nella Francia metropolitana, viene percepito un diritto ad un livello tale da evitare un perturbamento del mercato.

3. È considerato come scorta di esercizio, il quantitativo di zucchero detenuto dalle industrie utilizzatrici, necessario per un'attività normale di quattro settimane al massimo.

Articolo 2

1. Lo Stato membro in cui il prezzo dello zucchero bianco della qualità di base presa in considerazione alla fissazione, valido per 100 chilogrammi il 30 giugno 1968, calcolato al netto di tasse, merce non imballata, franco fabbrica, caricata su mezzo di trasporto, è superiore al prezzo d'intervento derivato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (CEE) n. 432/68 [1], valido dal 1° luglio 1968 nello Stato membro considerato, aumentato della differenza tra il prezzo d'intervento e il prezzo indicativo, è autorizzato ad accordare una compensazione applicabile ai quantitativi di zucchero bianco e a quelli di zucchero greggio che, alle ore 0,00 del 1° luglio 1968, si trovano in libera pratica nel suo territorio.

2. L'importo di tale compensazione per 100 chilogrammi è calcolato in base alla differenza tra il prezzo dello zucchero della qualità considerata, valido per 100 chilogrammi al 30 giugno 1968, calcolato al netto di tasse, merce non imballata, franco fabbrica, caricata su mezzo di trasporto e il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco o dello zucchero greggio secondo il caso, al quale siano state applicate le maggiorazioni o riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 1009/67/CEE corrispondenti alla qualità dello zucchero considerato.

Articolo 3

Il diritto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e la compensazione di cui all'articolo 2 non sono applicabili ai quantitativi di zucchero che, in base a disposizioni comunitarie, sono sottoposti ad un controllo doganale o amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Articolo 4

In deroga all'articolo 3, per i quantitativi di zucchero destinati alla fabbricazione di prodotti chimici, che non sono stati utilizzati in conformità della loro destinazione nel termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 239/67/CEE [2] e che:

a) non sono stati introdotti in un altro Stato membro, è applicabile il diritto di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

b) sono stati introdotti in un altro Stato membro, il diritto riscosso è pari a 1,40 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 5

Per lo zucchero esportato da uno Stato membro anteriormente al 1° luglio 1968 che, se importato anteriormente a tale data in uno Stato membro, sarebbe stato sottoposto al prelievo applicabile negli scambi tra Stati membri, è riscosso un diritto pari a quello percepito dalla Francia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, per uno zucchero corrispondente, quando è messo in libera pratica in uno Stato membro successivamente al 30 giugno 1968.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 18 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

(1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 4.

(2) GU n. 137 del 30. 6. 1967, pag. 2951/67.